



CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Foggia, in seguito denominata "UNIVERSITÀ", P.I. 03016180717, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce (LE) il 16.02.1975 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'UNIVERSITÀ in Via Gramsci 89/91 Foggia, autorizzato alla firma del presente con delibera del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____,

e

MARLINTREMITI ASD, in seguito denominata MARLINTREMITI, codice fiscale e P.I. 03491640714, rappresentato dal Presidente Adelmo Sorci, nato a Montefortino (AP) il 27.09.1961, domiciliato per la sua carica in Isole Tremiti, via Amerigo Vespucci, snc, autorizzato alla stipula del presente atto con verbale consiglio direttivo del 18 dicembre del 2015;

PREMESSO CHE:

- l'UNIVERSITÀ promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze nelle aree culturali presenti presso la stessa Università;
- l'UNIVERSITÀ intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di tirocini, elaborati di tesi, master e dottorati;
- MARLINTREMITI è un'Associazione autonoma con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dal proprio statuto;
 - Tra le finalità principali della MARLINTREMITI vi sono:
 - a) Attività subacquee ricreative e tecniche
 - b) Attività di ricerca scientifica nel settore della geografia, chimica, geologia, biologia marina, archeologia.
 - c) Attività di monitoraggio e tutela dell'ambiente marino
 - d) Stage, convegni, eventi
 - e) Esplorazioni subacquee
 - f) Corsi di formazione per il conseguimento di brevetto subacqueo internazionale
 - g) Programmi di formazione subacquea per studenti Universitari in collaborazione con Università Nazionali
 - h) Tirocini e stage
 - i) Assegnazione di Borse di Studio per gli Studenti delle Università Nazionali
 - che la MARLINTREMITI in relazione alle sue missioni presenta al suo interno professionisti che potrebbero coadiuvare e rafforzare le attività portate avanti in seno a codesto protocollo;



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

L'UNIVERSITÀ e MARLINTREMITI, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare proficui rapporti di collaborazione per lo svolgimento di iniziative e attività di formazione e di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.

Le attività previste nell'ambito della presente convenzione quadro potranno coinvolgere tutte le strutture interessate sia di UNIVERSITÀ sia della MARLINTREMITI.

Art. 2

Attività

Lo scopo indicato all'art. 1, verrà perseguito attraverso:

- l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune interesse;
- la valorizzazione dei mezzi e strumenti di conoscenza del territorio;
- la creazione di prototipi e metodologie virtuose di studio del territorio che divengano modelli di sviluppo sostenibile, facili da replicare, comunicare, emulare;
- la partecipazione comune a bandi nazionali ed europei per la realizzazione di Progetti di Ricerca;
- la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea attinenti alle finalità di cui in premessa;
- la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che partecipino alle attività didattiche, seminariali e formative da poter spendere negli itinerari accademici e professionali;
- la programmazione di attività di informazione ai cittadini sui temi della conoscenza e tutela dell'ambiente e del territorio;
- l'organizzazione di Summer School alle Isole Tremiti;
- l'organizzazione di convegni e seminari;
- l'attivazione borse di studio o assegni di ricerca;
- l'organizzazione di corsi subacquei;
- l'organizzazione di corsi subacquei per l'avviamento alle attività archeologiche in mare;
- l'organizzazione di corsi di formazione ambientale;

I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi atti aggiuntivi, descrittivi delle attività da svolgere, in cui verranno disciplinati anche gli aspetti economici.

Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica la normativa vigente in materia, in particolare l'art. 18 della legge n. 196/1997, il decreto ministeriale n. 142/1998 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 3

Coordinatori

Le attività oggetto della presente convenzione quadro saranno coordinate:

- **Per l'UNIVERSITÀ dal/dalla Prof./prof.ssa _____;**

- **Per la MARLINTREMITI da Adelmo Sorci.**

Per ciascun progetto o attività svolti in collaborazione, verrà di volta in volta indicato un referente o responsabile scientifico, sia da parte della MARLINTREMITI che da parte dell'UNIVERSITÀ.

Art. 4

Oneri finanziari

La presente convenzione quadro non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno essere previsti nell'ambito dei singoli progetti o delle attività didattiche o divulgative. Gli stessi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi.

Art. 5

Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa approvazione degli organi di governo dell'UNIVERSITÀ.

Nel periodo di vigenza della convenzione è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte mediante PEC almeno tre mesi prima.

Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 6

Assicurazione

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 7

Riservatezza e esclusività

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni, potranno essere divulgati in accordo tra le parti.

La MARLINTREMITI e UNIVERSITÀ, si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

Non c'è alcuna forma di esclusività nello spirito del presente accordo.



Art. 8

Trattamento Dati Personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e comunque nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Oneri fiscali

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo, attraverso apposita commissione composta da soggetti dell'UNIVERSITÀ e della MARLINTREMITI.

Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente a validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente il foro di Foggia.

La presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 82/2005 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Università degli Studi di Foggia

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

MARLINTREMITI ASD

Il Presidente

Adelmo Sorci